

Nota Ministero dei trasporti 19/1/2007 prot.5687/23.18.07**Bulgaria e Romania. Conversione patenti di guida**

Con riferimento al fax suindicato con il quale si rappresentano vari problemi connessi con la conversione delle patenti di guida rilasciate in Bulgaria e Romania, di seguito alla recente entrata di tali Stati nell'Unione Europea, si fa presente quanto segue.

Per quanto concerne le firme apposte dai funzionari delle Rappresentanze Diplomatiche degli Stati in questione sulle certificazioni presentate dagli utenti, si ritiene che le stesse debbano continuare ad essere legalizzate in Prefettura come fin ora in uso. In merito, questa Divisione ha già predisposto specifico quesito al Ministero degli Affari Esteri e qualora fossero fornite indicazioni diverse, verrà dato avviso a codesta Sede.

In relazione all'applicazione dell'art. 128, nel caso in cui venga constatato che il richiedente non conduce veicoli da almeno tre anni, si forniscono le seguenti indicazioni:

- per i provvedimenti di revisione già emessi prima del 01.01.07 si deve far corso al normale iter
- per le domande di conversione presentate prima del 01.01.07, per le quali sono stati rilevati i presupposti per l'applicazione dell'art. 128, deve comunque essere emesso un provvedimento di revisione in quanto la motivazione dello stesso, ossia il mancato esercizio alla guida da parte del conducente per un periodo superiore a tre anni, non è venuta meno a seguito dell'entrata dei nuovi Paesi nell'Unione Europea dal 01/01/07
- i conducenti sottoposti ad esame di revisione con esito negativo non possono ripresentare domanda di conversione in quanto la patente estera già convertita in documento italiano non può essere oggetto di ulteriore sostituzione, né possono chiedere la restituzione del documento di guida estero, poiché già oggetto di conversione.

Si fa presente che anche per le patenti di guida italiane emesse in sostituzione di documenti bulgari o rumeni, la cui domanda di conversione è stata presentata dopo il 01/01/07, può essere disposto, un provvedimento di revisione opportunamente motivato, ove ricorrano le condizioni.

Difatti l'ingresso di Romania e Bulgaria nell'U.E. non pregiudica l'applicabilità dell'art. 128 del C.d.S. quando sia stato accertato il mancato utilizzo del documento di guida per un periodo di almeno tre anni, come previsto dalla Circolare 16/1971.

Si sottolinea infine che l'emissione di provvedimenti ai sensi dell'art. 128 C.d.S. è comunque rimessa alla valutazione discrezionale dei singoli U.M.C.

Circolare Ministero dei trasporti 7/4/1971 n. 16 prot.791/2630**Conferma della validità delle patenti di guida**

E' stato segnalato a questa Sede che, nel corso delle operazioni di conferma di validità delle patenti di guida si è rilevato che vengono presentati documenti di guida scaduti di validità per periodi di tempo che vanno da alcuni mesi ad oltre un anno.

In tali casi, mentre molte Prefetture effettuano la conferma di validità senza procedere ad alcun accertamento, anche se il periodo di tempo durante il quale la patente è rimasta priva di validità risulta abbastanza ampio, altre, prima di eseguire la conferma di validità fanno sottoporre il titolare della patente scaduta all'esame di idoneità di cui all'articolo 89 del Codice della strada.

Al fine di evitare che gli utenti siano sottoposti a trattamenti difformi si ritiene opportuno che le Prefetture si attengano alla osservanza di criteri quanto più uniformi possibile.

Va considerato innanzitutto che la omessa regolarizzazione della patente ai fini della validità può spesso attribuirsi a semplice dimenticanza da parte degli utenti e che soltanto in sporadici casi va collegata ad un effettivo mancato uso del documento stesso.

Non va inoltre ignorato che un cospicuo numero di patenti, appartenendo a persone che soggiornano all'estero per periodi talvolta lunghi, non è soggetto alla formalità della conferma di validità.

In relazione alle considerazioni sopra svolte questo Ministero ritiene che le Prefetture non dovrebbero disporre la revisione della patente di guida qualora detto documento sia rimasto privo di validità per un periodo inferiore ai tre anni.

Si interessano le Prefetture a volersi attenere, quanto più possibile, ai criteri sopra enunciati.

Comunque resta sempre salva la facoltà del Prefetto, nell'esercizio del suo potere discrezionale, di avvalersi nella eventuale adozione del provvedimento, di altri e più completi elementi di giudizio in suo possesso quali soprattutto l'anzianità di guida del conducente, il numero delle precedenti vidimazioni annuali effettuate, ecc.

Con l'occasione, per rispondere a quesiti pervenuti, si fa presente che i periodi di validità delle patenti di guida di cui all'articolo 88 del Codice della strada sono da considerare assolutamente tassativi. Qualsiasi modificazione della durata di validità è pertanto illegittima.

Si prega di fornire un cortese cenno di riscontro.